

Ministero della Giustizia
Dipartimento giustizia minorile
Direzione generale del personale e della
formazione – Risorse umane
Via Damiano Chiesa, 24
00136 ROMA

OGGETTO: Accesso agli atti del Sig.

Secondo quanto si desume dalla documentazione in atti, il Dipartimento per giustizia minorile del Ministero della Giustizia distribuisce annualmente una quota del Fondo unico di amministrazione (F.U.A.) tra i propri dipendenti.

Uno di questi, l'assistente amministrativo ..., nel giugno del 2014 aveva – pur nella forma di una richiesta di chiarimenti - sostenuto che le schede valutative individuali, utilizzate per la distribuzione del fondo 2011, e così anche la sua, non sarebbero state compilate dal dirigente preposto nel 2011, ma da chi gli era succeduto nel 2013.

La contestazione era stata respinta dall'Amministrazione con nota 4.07.2014, n. ..., rilevando come l'interessato avesse a suo tempo accettato il giudizio contenuto nella scheda: ne sono seguite tre successive istanze di accesso del

La prima richiesta (13 gennaio 2015), ha ad oggetto la “designazione dell'organo competente ad effettuare la valutazione del personale dipendente dal Dipartimento della giustizia minorile”, per la distribuzione del F.U.A. 2011: vi si chiede, “relativamente a quanto esposto in oggetto”, di poter sapere “se è stato sollecitato un parere consultivo all'Avvocatura Generale dello Stato e di poter, quindi, esercitare il diritto di accesso agli atti, prendendo in esame tutti i documenti riguardanti la pratica afferente, sia quelli prodotti direttamente sia quelli detenuti stabilmente dall'Amministrazione”.

La seconda istanza, del seguente 27 febbraio 2015 - dopo che il Dipartimento, richiamando laconicamente la citata nota .../14, aveva negato l'accesso – reiterava la stessa domanda d'accesso, cui il Ministero consapevolmente non dava riscontro.

La terza istanza è pervenuta al Dipartimento lo scorso 29 maggio, dopo che il silenzio predetto si era formato: in essa, il Campanelli comunica che l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. n....del 15 maggio 2015, lo aveva invitato a richiedere direttamente al Ministero della giustizia il parere reso in data 27 ottobre 2014 prot. ... ; seguiva nuovamente la nota richiesta di accesso, tanto al parere, quanto all'ulteriore documentazione pertinente.

Con la nota a riscontro, il Dipartimento chiede a questa Commissione se il predetto dipendente abbia o meno diritto ad accedere agli atti indicati e, in particolare, al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Orbene, premesso che, in specie, il termine, di cui all'art. 116 c.p.a., per promuovere ricorso giurisdizionale in materia di accesso ai documenti in questione è certamente spirato, va ricordato che il D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, intitolato “regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso”, all'art. 2, nell'ambito delle “Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento”, include i “pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza”, nonché la relativa corrispondenza.

Va però soggiunto che, secondo la più recente giurisprudenza, ogni parere “potrebbe essere relativo ad una lite potenziale, sicché una corretta esegesi della norma deve portare almeno ad escludere che, in presenza di un parere reso nell'ambito di un procedimento volto ad assumere una decisione amministrativa in ordine ad una determinata richiesta, lo stesso possa considerarsi sottratto all'accesso, dovendo invece essere considerato ostensibile quale atto endoprocedimentale” (T.A.R. Lazio Roma, I, 2 febbraio 2012, n. 1137): l'eccezione alla riservatezza – e il conseguente diritto di accesso - include cioè i pareri oggettivamente correlati ad un procedimento amministrativo, quando il ricorso alla consulenza legale si inserisca nell'ambito di un'apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto con l'espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell'atto finale (così C.d.S., VI, 30 settembre 2010, n. 7237).

In specie, il parere de quo – trasmesso a questa Commissione, e peraltro favorevole al Dipartimento – non si colloca all'interno di un procedimento vero e proprio, e d'altra parte, è indubbio che al dipendente resta tuttora aperta la possibilità di agire innanzi al giudice del lavoro per conseguire le ipotetiche differenze stipendiali che egli evidentemente ritiene gli deriverebbero da una rinnovata valutazione del servizio reso.

In conclusione, si ritiene che il silenzio rigetto maturato sia conforme alla disciplina in materia, senza necessità di ulteriori comunicazioni all'interessato.

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la vigilanza sugli
enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali
dgvescgc.div06@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Accesso alle relazioni semestrali redatte dal commissario liquidatore sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

Per dare risposta al quesito, contenuto nella nota a riscontro, risulta dall'ampia produzione, allegata a quella, che ... fu nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di ..., in liquidazione coatta amministrativa, con decreto 10 marzo 2003 del Ministro dello sviluppo economico; fu poi sostituito nell'incarico da con decreto ... dello stesso Ministro, atto che fu poi annullato su ricorso del Dott. ... con la sentenza 9 dicembre ... n...., del T.A.R. Calabria – Catanzaro, poi confermata in appello.

Peraltro, nei confronti del ..., quale commissario liquidatore, venivano avviate, nel frattempo, svariate azioni di responsabilità e risarcitorie: così, ritenendo che ciò ne precludesse comunque il reintegro in tale ufficio, e poiché era comunque venuto meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione, con il nuovo d.m. si revocava il ... dalla carica di commissario liquidatore, ex art. 21 *quinquies* l. 7 agosto 1990, n. 241, nominando al suo posto nuovamente il

Con nota 12 maggio 2015 il difensore del Dott.... ha chiesto a codesto Ministero "di poter prendere visione ed estrarre copia delle relazioni semestrali ex art. 205 l.f., redatte dal commissario liquidatore sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione del Consorzio Agrario Provinciale di ... in ..., relativamente agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 [si tratta dunque del ...] nonché di tutti gli altri atti da cui possa evincersi l'attivo realizzato e il ricavo lordo prodotti da tale ente"; la richiesta, si soggiunge "è per fini di giustizia in quanto necessaria al calcolo degli emolumenti dovuti dal Dott. ... nel periodo ricompreso tra la revoca dell'incarico di Commissario Liquidatore, operata con il D.M. n. ... e la successiva revoca eseguita con il D.M. n. ... del ..., ovvero al fine di quantificare il risarcimento dei danni subiti dal nominato a causa della revoca.

Con la nota a riscontro codesto Ministero chiede il parere della Commissione "in ordine alla legittimazione del dott. ... relativamente alla richiesta di accesso, soprattutto in considerazione che la stessa deve essere attuale concreta e non emulativa", aggiungendo peraltro come ritenga "che il

dott. ... sia carente sotto il profilo della legittimazione e dell'interesse rispetto alla richiesta di accesso”.

Ciò posto, e dato per acquisito che le predette relazioni semestrali rientrino, ex art. 24, l. 241/1990, tra gli atti ordinariamente sottratti all'accesso, bisogna intanto ricordare che ex art. 24 cit., VII comma, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, con la precisazione che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”: pertanto, “In applicazione dei principi di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost., deve essere comunque garantito l'accesso ai documenti a chi deve acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura di interessi giuridicamente protetti” (C.d.S., IV, 6 marzo 2015, n. 1137).

Ora, codesta Amministrazione – e così pure il commissario, il cui parere è stato qui trasmesso – sostiene che la richiesta d'accesso sarebbe generica, ovvero che sarebbe destinata a un controllo generalizzato sull'operato della curatela, e, ancora, che il Sig. ... non avrebbe titolo a compensi o risarcimenti, per le ragioni attentamente esposte nella stessa richiesta di parere.

Ebbene, ciò non può essere condiviso, o non è rilevante.

Invero, a parere di questa Commissione, il Sig.:

- a) ha indicato in modo sufficientemente preciso almeno una tipologia degli atti che vuole visionare (il richiamo a “tutti gli altri atti da cui possa evincersi l'attivo realizzato e il ricavo lordo prodotti” è invece generico);
- b) le ragioni specifiche per cui vuole conoscerli.

Si tenga invero presente che il diritto di accesso “non è stato configurato dal legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio, avendo un carattere autonomo, nel senso che il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza va inteso in senso ampio, poiché la documentazione richiesta deve essere considerata mezzo utile per la difesa e non come strumento di prova diretta della lesione dell'interesse tutelato, Consiglio di Stato sez. VI 10/02/2015 n. 714).

La circostanza che le domande giudiziali che egli potrebbe proporre appaiano inammissibili o infondate a codesta Amministrazione non ha valore determinante, poiché le stesse non si presentano chiaramente implausibili: il Dott. ... è stato effettivamente nominato commissario, la sua sostituzione è stata annullata, e la sua revoca, anche se non è stata impugnata potrebbe essere ritenuta illegittima dal giudice: e tanto basta a realizzare i presupposti per l'applicazione del ripetuto art. 24, VII comma.

Vi è peraltro da ricordare che “la preminenza del diritto di difesa sulle esigenze di tutela della riservatezza non assume carattere assoluto e postula, comunque, che la parte interessata dimostri la

specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi, all'uopo dimostrando la concreta consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili, non essendo sufficiente l'allegazione di esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso” (C.d.S., VI, 25 marzo 2015, n. 1585).

Tuttavia, né la richiesta di parere, né la documentazione allegata revocano in dubbio che le ripetute relazioni possano in effetti contenere elementi utili per conoscere l'attivo realizzato e il ricavo lordo prodotti dal Consorzio negli anni d'interesse, e nemmeno che questi dati possano essere rilevanti in un'ipotetica azione risarcitoria: né la Commissione dispone di elementi per porre in dubbio che i documenti richiesti costituiscano utile fonte conoscitiva per il Dott. ..., in riferimento agli scopi da lui indicati.

In conclusione, ritiene la Commissione che questi abbia titolo all'accesso: è peraltro evidente che delle relazioni l'interessato potrà trarre copia solo per la parte d'interesse per le ripetute finalità, e, dunque, espungendo dalla copia rilasciata ogni elemento a ciò che non sia direttamente pertinente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Enel Distribuzione S.p.a.

FATTO

La signora, proprietaria dall'1.7.2010 di un fondo rustico in (BN), località, espone quanto segue.

Sul fondo di sua proprietà è stato eretto un palo che sostiene la linea elettrica; la medesima non ha ricevuto alcuna ordinanza, proposta e/o richiesta di permessi o autorizzazioni di installazione; esistono controversie con altri intestatari di proprietà confinanti.

Per tale motivo ha chiesto in data 20/5/2015 all'Enel Distribuzione Spa di conoscere la proprietà del palo che sostiene la linea elettrica; di sapere se il palo sostiene una linea elettrica a privati e/o anche l'illuminazione pubblica; da quanto tempo è stato posizionato e se è asservito alla rete elettrica gestita da Enel e di conoscere l'iter procedurale e i documenti e gli elaborati tecnici – amministrativi che avrebbero permesso detto posizionamento.

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto la tutela dei propri diritti.

Il 29.6.2015 la ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio opposto dall'Enel, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e quindi anche all'Enel Distribuzione Spa, in ragione del processo di liberalizzazione del settore dell'energia elettrica.

Trattasi di un diritto correlato non soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).

Ai sensi dell' art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-

dovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Nel caso di specie l'accesso ad informazioni attinenti al posizionamento di un polo e al correlato servizio di fornitura di energia elettrica sottende un'attività di pubblico interesse.

La Commissione ritiene, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, che il ricorso è ammissibile.

Quanto al merito, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accendente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Cosenza – Ufficio del personale

FATTO

Il Sig., ispettore capo della polizia di Stato in quiescenza, riferisce di aver presentato in data 15 aprile u.s. domanda di accesso al decreto di annullamento emesso in autotutela da parte resistente con riferimento ad un procedimento disciplinare instaurato nell'anno 2011 nei confronti dell'odierno esponente.

L'amministrazione con nota del 9 maggio 2015, comunicata al Sig. il successivo 20 maggio, ha negato l'accesso asserendo che la documentazione richiesta era già stata ostesa e che comunque eventuali azioni a tutela da intraprendersi a cura del ricorrente sarebbero state tardive.

Contro tale diniego il Sig. ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La domanda di accesso presentata dal ricorrente è del tipo endoprocedimentale, riferendosi a documenti relativi a procedimento in cui il Sig. è parte e per i quali l'interesse all'ostensione è da considerarsi evidentemente sussistente alla luce del disposto di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990. La circostanza della già avvenuta ostensione della documentazione richiesta opposta da parte resistente, e comunque contestata dal ricorrente il quale sostiene di non aver ricevuto alcunché, non è di per sé ostativa al rilascio dei documenti considerato che ben potrebbe il ricorrente aver smarrito quanto l'amministrazione asserisce di avergli trasmesso. Priva di pregio è, altresì, l'argomentazione per cui eventuali azioni del Sig. sarebbero da considerarsi intempestive, atteso che il diritto di accesso è situazione giuridica autonoma non dipendente dalla fondatezza delle pretese sottostanti per la tutela delle quali l'accedente insta.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione richiesta e silenziosamente negata, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Prefettura di Milano

FATTO

Il signor rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2013 alla Prefettura di Milano, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006,

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Prefettura di Milano.

FATTO

Il signor rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2013 alla Prefettura di Milano, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006,

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno –Prefettura di Roma

FATTO

Il signor, cittadino albanese, avendo presentato alla Prefettura di Roma istanza per la concessione della cittadinanza italiana, in data 21.5.2015 rivolgeva alla Commissione un'istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo in questione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 2.7.2015, adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo “stato” del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006,

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Oristano

FATTO

Il signor, titolare di licenza investigativa rilasciata dalla Prefettura di Oristano per lo svolgimento delle investigazioni private della società s.r.l., in data 11.5.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione amministrativa relativa alla richiesta e concessione di licenza e/o voltura per lo svolgimento di investigazioni private della Società, riferita all'attualità alla signora, al fine di verificare se la stessa, subentrata nella titolarità della licenza in questione al signor, deceduto il 18 giugno 2014, possedesse i requisiti previsti dalla legge, tenuto conto del fatto che la società in questione operava nello stesso settore di attività dell'accendente.

In data 3.6.2015, l'Amministrazione comunicava il rigetto della predetta istanza di accesso.

Il signor, in data 30.6.2015, adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 7, lettera c) e del comma 4, lettera b) del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato al ricorso la ricevuta dell'avvenuta spedizione di copia dello stesso alla signora, quale contro interessata, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola per l'Europa di

FATTO

La professoressa ricorrente, il 24 gennaio 2015, ha chiesto di potere accedere ai documenti comprovanti le certificazioni linguistiche possedute dai professori, e al fine di accertare l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i titolari di contratto presso la Scuola resistente.

L'amministrazione resistente, con provvedimenti del 24 febbraio 2015, ha negato il chiesto accesso non rilevando in capo alla ricorrente la sussistenza di un interesse qualificato.

Avverso il provvedimento di diniego del 24 febbraio la ricorrente ha adito la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminamente, la Commissione rileva la tardività del ricorso atteso che il medesimo è stato presentato ben oltre il termini di trenta giorni previsto dalla legge scadenti nel marzo 2015.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Prefettura di Pavia.

FATTO

Il signor rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2008 alla Prefettura di Pavia, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006,

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione Adozioni Internazionali

FATTO

Il sig., nella qualità di presidente dell'Associazione, formulava una richiesta di accesso agli atti in relazione al documento denominato protocollo addizionale all'accordo Italia - Burundi del 25/7/2014.

A sostegno dell'istanza di accesso deduceva che il proprio rappresentante in Burundi, nell'ambito dell'attività diretta a favorire le adozioni internazionali, ad una certa data non riusciva più ad ottenere l'accreditamento presso il locale Ministero degli Affari Esteri per effetto di una comunicazione della Commissione Adozioni Internazionali, contenente l'informazione in base alla quale l'Associazione istante non poteva più seguire le procedure di adozione internazionale in Burundi (deduce trattarsi della nota a firma della Dott.ssa, datata 26 febbraio 2015, recante numero P. 9285/2015, indirizzata al competente Ministro del Burundi).

In data 12/5/2015 l'Associazione presentava un'articolata diffida all'Amministrazione, contenente, altresì, un'istanza di accesso al protocollo addizionale all'accordo con il Governo del Burundi del 25 luglio 2014 citato nella comunicazione della Commissione per le Adozioni internazionali ed indirizzata alle autorità del Burundi.

Avverso il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria indicando le ragioni del diniego e chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando in particolare che il documento richiesto non sarebbe ostensibile in quanto non qualificabile come documento amministrativo e comunque perché sottratto all'accesso in base alla previsione di cui all'art. 1, lett. c) del Decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994 n. 604 che sottrae all'accesso «gli atti internazionali con gli altri stati» (*recte: art. 2, comma 1 lett. c)*

Deduce, infine, che l'Associazione istante sarebbe priva di un interesse differenziato all'accesso, tenuto conto che “*in conformità alle disposizioni contenute nell'Accordo e nel Protocollo Aggiuntivo tra Italia e Burundi e in acquisenza alle stesse trasfuse nel provvedimento della Commissione del 27 ottobre 2014, pubblicato in G.U e sul sito istituzionale della Commissione, ha presentato nei termini previsti, ovvero entro il 28 novembre 2014, istanza per essere nuovamente autorizzata dalla Commissione ad operare in Burundi?*

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'Associazione istante è titolare di un interesse differenziato tenuto conto che la stessa pacificamente operava nell'ambito delle attività dirette a favorire le adozioni internazionali in Burundi.

Non vi sono dubbi, poi, in ordine alla qualificazione come documento amministrativo dell'atto richiesto (ai sensi dell'art. 22, lett. d) della l. 241/1990).

Resta da esaminare la questione sollevata dall'Amministrazione relativa alla sottrazione al diritto di accesso del documento richiesto sulla base del D.M. 604/1994.

Ad avviso della Commissione il documento richiesto non sembra ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c del citato D.M. che testualmente dispone: “*Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale, l'esercizio della sovranità nazionale e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: ...c) documenti concernenti procedure relative alla negoziazione ed alla stipula di accordi ed atti internazionali con altri Stati, sempre che gli stessi documenti od atti non siano stati pubblicati nel corso di conferenze internazionali;*”

La disposizione in esame sottrae all'accesso i documenti concernenti le procedure relative alla negoziazione ed alla stipula di accordi ed atti internazionali con altri Stati, riferendosi, perciò, alle fase delle trattative e delle procedure prodromiche alla stipula di accordi, per evidenti ragioni di riservatezza (è infatti fatta l'accessibilità di quanto già pubblicato nell'ambito di conferenze internazionali).

La disposizione risulta, dunque, erroneamente invocata dall'Amministrazione in relazione ad un documento denominato “protocollo aggiuntivo” e quindi relativo ad un accordo già posto in essere.

A ciò aggiungasi che la stessa Amministrazione deduce che il provvedimento della Commissione del 27 ottobre 2014, pubblicato in G.U e sul sito istituzionale della Commissione si fonda anche su tale protocollo aggiuntivo le cui disposizioni sarebbero state “trasfuse” nel provvedimento disciplinante la procedura di accreditamento.

Per quanto sopra questa Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, in mancanza di ulteriori e diverse ragioni (allo stato non rappresentate) ostative all'esercizio del diritto di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando provinciale di Treviso

FATTO

Il Sig., maresciallo della Guardia di Finanza, riferisce di aver presentato in data 26 febbraio e 3 marzo 2015 istanze di accesso a documentazione sanitaria riguardanti la propria persona e detenute dall'amministrazione resistente.

In data 15 maggio parte resistente ha negato l'accesso ritenendo carente l'istanza ostensiva nella parte in cui individuava i documenti e comunque asserendo di non essere competente a produrre documentazione sanitaria.

Contro tale diniego il ha depositato ricorso datato 18 giugno e protocollato in data 25 giugno 2015.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal maresciallo la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie il termine per la presentazione del ricorso è scaduto il giorno 15 giugno 2015, ovvero 30 giorni dopo il provvedimento di diniego. Considerato che il ricorso reca la data del 18 giugno u.s. (protocollato il successivo 25 giugno) lo stesso deve dunque dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:,,,

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)

FATTO

I signori,,,, dipendenti di ruolo dell'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di rappresentanti delle OOSS, e, per la migliore tutela degli interessi giuridici dei propri iscritti dipendenti dell'AgID, presentavano in data 24 Marzo 2015 alla AgID (prot. N. 99 del 24/03/2015) una richiesta formale per acquisire copia della seguente documentazione:

- ogni atto documentale, esito di sentenza od eventuale atto transattivo che ha portato l'Amministrazione ad assegnare al dipendente la qualifica di dirigente di II fascia dell'Area 1 Dirigenza del CCNL Ministeri.

L'AgID con nota N. 129 del 23 Aprile 2015, notificava al controinteressato (anch'egli dipendente AgID) la richiesta di accesso e invitava le rappresentanze delle organizzazioni sindacali istanti a precisare, entro il termine perentorio di 5 giorni, l'interesse giuridicamente rilevante posto a base della richiesta stessa, nonché il nesso tra l'esercitato diritto di accesso e la situazione giuridicamente rilevante presupposta che si intende tutelare, atteso che la generica legittimazione del sindacato non può tradursi in iniziative avulse da un concreto immediato e diretto interesse individuale.

I ricorrenti con nota del 24 aprile 2015 precisavano che presso l'Agenzia prestano servizio un nucleo di dipendenti inquadrati dal CCNL DigitPA quali "Professionali" e altre figure professionali i cui requisiti e le cui competenze sono assimilabili, se non superiori a quelle di ricerca, che hanno dunque interesse ad ottenere il medesimo trattamento che l'Agenzia ha disposto in favore del

I rappresentanti delle OOSS, e, in data 8 maggio 2015, adivano la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del differimento opposto dall'Amministrazione e assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione in data 10 giugno 2015, al fine di accertare l'eventuale sussistenza della motivata opposizione al rilascio della documentazione da parte del Dott., in relazione al presente ricorso, evidenziava la necessità di acquisire dall'AgID la documentazione con cui il medesimo avesse eventualmente manifestato la propria motivata opposizione al rilascio di atti relativi alla sua nomina a dirigente di II fascia dell'Area I Dirigenza del CCNL Ministeri.

In data 28 maggio 2015 e 6/7/2015 pervenivano rispettivamente memorie dell'Agid e dei ricorrenti.

DIRITTO

La Commissione ritiene in ricorso inammissibile sotto diversi, concorrenti profili.

In primo luogo, il ricorso è inammissibile, poiché volto ad un controllo dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa stessa Commissione ormai consolidate al riguardo.

In secondo luogo, il ricorso è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 22 l. 241/90, la competenza della Commissione è limitata alla materia del diritto di accesso al documento amministrativo che è “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” mentre nel caso di specie si tratta di atti aventi carattere processuale.

Segnatamente gli accedenti hanno richiesto ogni atto, esito di sentenza od eventuale atto transattivo che sono conclusivi di un processo svoltosi innanzi al giudice del lavoro, che come tali non sono riconducibili alla categoria dei documenti amministrativi (Cds. 2008, n. 1363; Cons. Stato, VI Sez., n. 1882 del 2001) ma espressione dell'attività giurisdizionale (C.S., IV Sez. n. 883 del 2002 e n. 961 del 2003).

In terzo luogo, la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2004, non avendo i ricorrenti allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al signor quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili – Consiglio di disciplina – Busto Arsizio (VA)

FATTO

Il sig., a seguito di una non meglio dettagliata comunicazione ricevuta da parte resistente in data 17 aprile 2015, riferisce di aver presentato in data 29 aprile u.s. domanda di accesso ai documenti consequenti all'esposto formulato dall'odierno ricorrente in data 21 gennaio 2015.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, in data 29 giugno 2015, il ha depositato ricorso alla scrivente Commissione. In data 15 luglio parte resistente ha trasmesso una nota, indirizzata anche al ricorrente, con la quale si invita quest'ultimo ad esercitare il chiesto accesso a partire dal 20 luglio successivo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della nota difensiva dell'amministrazione resistente e di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di Ragusa

FATTO

Il ricorrente, genitore affidatario dei figli minori,,, in data 21 maggio 2015 rivolgeva all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso alla seguente documentazione: prospetto delle indennità mensili di frequenza scolastica erogate ai citati minori per gli anni 2012-2014 e nell'anno corrente 2015, nonché prospetto relativo ad ogni altra indennità, erogazione o contributo percepito.

Con altra pec di pari data avanzava alla parte resistente richiesta di accesso alla seguente ulteriore documentazione: prospetto riepilogativo delle indennità di disoccupazione agricola erogata negli anni 2012-2014 e che sarà erogata nel 2015 e quote della citata indennità erogate a favore del coniuge

Sulla predetta istanza di accesso, in data 22.5.2015 l'Inps comunicava che la stessa non poteva essere evasa senza l'autorizzazione scritta del tutore dei minori.

Con pec del 22 maggio 2015, la parte ricorrente si opponeva al diniego, evidenziando che era genitore ai sensi dell'art. 320 c.c. e che richiedeva anche propri dati personali.

La Direzione Provinciale Inps di Ragusa ribadiva il rigetto dell'istanza di accesso il 23/5/2015, considerato che, essendoci una controparte, avrebbe dovuto chiedere specifica autorizzazione alla stessa al fine del rilascio di quanto richiesto nei confronti della stessa e dei figli minori.

In data 23/5/2015 veniva formulato reclamo alla Commissione.

La Commissione nella seduta del 30/6/2015 rilevava che la richiesta di intervento, pur provenendo dall'indirizzo di posta elettronica pec dell'avvocato, cui non risulta rilasciata procura, non recava la sottoscrizione (anche sotto forma di firma digitale) del documento ed era pertanto inammissibile.

La Commissione sottolineava per completezza che, sulla base dell'art. 12, comma 4, lett.a), del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione del silenzio rigetto.

Nel caso in esame, tale allegazione non era stata effettuata e anche sotto tale profilo il ricorso era inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett.c) del D.P.R. suindicato.

Con mail del 14 luglio 2015 l'Avv. precisava che nel rigetto si attestava falsamente la mancanza dell'allegazione della procura alle liti e del provvedimento di rigetto.

DIRITTO

A seguito della ricezione della mail del 14.5.2015 da parte dell'Avv. la Commissione ha fatto svolgere opportune ricerche negli uffici del protocollo, da cui è emerso che risultava allegata alla mail del 23 maggio 2015 sia la procura alle liti che il provvedimento di rigetto, ma che la medesima non era stata debitamente protocollata per il plenum del 30.6.2015, unitamente alla richiesta di riesame.

Pertanto, la Commissione rileva che la decisione assunta in data 30.6.2015 deve essere confermata in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso soltanto con riferimento alla mancata sottoscrizione (anche sotto forma digitale) della richiesta di riesame formulata in nome e per conto del sig. da parte dell'Avv.

PQM

La Commissione ribadisce l'inammissibilità del ricorso, con le limitazioni espresse in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S.

FATTO

La signora, in data 28.5.2015, rivolgeva all'I.N.P.S. (succeduto per legge in tutti i rapporti già facenti capo all'Ipost) un'istanza di accesso all'atto con cui Poste italiane s.p.a. aveva accettato la dichiarazione di dimissioni presentata dall'accendente, la sua dichiarazione di dimissioni in data 28.9.1994, al protocollo di arrivo di tale dichiarazione, nonché al protocollo di partenza dall'Ufficio Pensioni al Reparto Ragioneria Centrale delle Poste Italiane per il visto di legittimità della predetta dichiarazione.

A sostegno della propria istanza di accesso, la signora deduceva l'interesse ad acquisire la documentazione richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa di un proprio diritto soggettivo.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la signora, in data 28.6.2015, adiva la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, non potendo dubitarsi della legittimazione della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, trattandosi di documenti che concernono direttamente e personalmente la signora Borsellini.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte; Ufficio Scolastico Provinciale di Torino; Circolo Didattico Statale; Istituto Comprensivo Statale “.....” di Torino; di Torino.

FATTO

La signora, docente di scuola primaria, in data 23.4.2015, rivolgeva alle amministrazioni resistenti un’istanza di accesso ad una serie di documenti relativi alla sua posizione giuridico-amministrativa di docente.

Non essendo stato dato pieno riscontro alla predetta istanza di accesso la signora adiva il difensore civico della Regione Piemonte, in data 19.6.2015, per ottenere il riesame della determinazione di rigetto della sua istanza di accesso.

Il difensore civico della Regione Piemonte, in data 26.6.2015, trasmetteva gli atti alla Commissione, trattandosi di ricorso avverso un diniego di accesso opposto da un’Amministrazione statale.

L’Istituto Comprensivo Statale “.....” di Torino in data 17.7.2015, inviava alla Commissione per l’accesso una nota nella quale rappresentava di non essere più in possesso del fascicolo personale della ricorrente.

Il di Torino in data 14.7.2015 inviava alla Commissione per l’accesso le proprie memorie.

Il Circolo Didattico Statale in data 17.7.2015 inviava alla Commissione per l’accesso le proprie memorie.

DIRITTO

La Commissione ritiene di dover invitare le amministrazioni resistenti a trasmettere l’istanza di accesso in questione all’amministrazione scolastica che attualmente detiene il fascicolo personale della ricorrente, in ottemperanza al disposto dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, affinché tale Amministrazione provveda a consentire il pieno accesso ai chiesti documenti da parte della ricorrente, che è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedervi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione ed invita le amministrazioni resistenti a trasmettere l’istanza d’accesso all’amministrazione scolastica che attualmente detiene il fascicolo personale del ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Sindaco del Comune di (BA)

FATTO

La signora, in data 14 maggio 2015 richiedeva al Sindaco di (BA) il rilascio di documentazione in relazione al sinistro del 30 luglio 2012, a seguito del quale formulava richiesta di risarcimento danni e segnatamente:

- il codice (o identificativo) della pratica;
- la documentazione inerente al sinistro;
- ogni documentazione inerente la fase endoprocedimentale, nonché le date di esame del fascicolo;
- le determinazioni dell'ente sulla richiesta di risarcimento, sulla quantificazione e sui tempi di pagamento;
- il nome del responsabile del procedimento.

A fondamento dell'istanza di accesso deduceva la tutela dei diritti nelle sedi opportune.

La signora, in data 2 luglio 2015, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego dell'accesso tacito opposto dal Comune e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accendente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:,

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

I ricorrenti unitamente ad altri congiunti, dopo avere ricevuto una nota con la quale il Comune di ha comunicato l'esistenza del vincolo di uso civico su terreni trasmessi al ricorrente ed ad altri congiunti nel 1965, hanno chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atto mediante il quale è stato disposto il vincolo enfiteutico a favore dell'amministrazione resistente e che sarebbe, ancora, gravante, sui terreni in possesso del ricorrente e dei suoi congiunti;
2. dichiarazione effettuata al Commissario istituito ai sensi dell'art. 27 della legge n. 1766 del 16.06.1927 da parte dei soggetti che esercitavano il possesso sui terreni in questione, ovvero da parte del podestà pro tempore in carica o di altro soggetto titolato alla gestione di tali immobili;
3. determinazione del Commissario istituito ai sensi dell'art. 27 della legge n. 1766 del 16.06.1927 volta all'applicazione dell'art. 9 del R.D. n. 332 e mediante la quale avrebbe stabilito la quota parte dei terreni di cui alla nota del comune spettanti ai proprietari ed alla collettività;
4. estratto degli statuti occupatori e/o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le segreterie comunali e la loro pubblicazione sull'Albo pretorio dei rispettivi comuni, ai sensi dell'art. 15 del R.D. n. 332 del 1928, comprensivo di certificato di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, da cui sia possibile evincere gli estremi dei terreni attribuiti in possesso;
5. estratto dell'inventario regionale dei beni di uso civico del Comune di, comprensivo di certificato di avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio, da cui si evincano gli estremi dei terreni attribuiti il possesso.

Ciò per opporsi nelle sedi opportune alla richiesta del comune resistente del pagamento di un canone enfiteutico ed al fine di poter fare deliberare l'insussistenza del vincolo ascritto.

Il Comune resistente, con provvedimento del 2.02.2015, ha comunicato ai ricorrenti che la richiesta ai documenti va rivolta rispettivamente alla Regione, assessorato assetto del territorio – servizi urbanistica – ufficio osservatorio abusivismo e contenzioso/usi civici (documenti punti n. 1e 5 dell'istanza), al Commissariato usi civici di bari (documenti punto n. 2, 3 e 4 dell'istanza).

Successivamente, la Commissione con decisione del 23 marzo 2015, ha chiesto al Comune resistente de detiene i chiesti documenti.

Quest'ultimo, con nota del 17 giugno, ha richiamato le due precedenti note del 16 marzo e del 29 aprile 2015. In tali note il comune dichiara di non possedere tali documenti.

DIRITTO

Preliminariamente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico, ovvero ad una commissione svolgente funzioni analoghe. Tuttavia, in assenza di tali organismi, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinchè detta mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Passando all'esame del merito del gravame, la Commissione osserva che l'amministrazione è tenuta ad inviare alle amministrazioni competenti l'istanza di accesso ai documenti richiesti e sulla base dei quali ha emanato il provvedimento di esistenza di usi civici; si ricorda, infatti, che a tenore dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 “la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione comunale a trasmettere il gravame alle amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Azienda Trasporti Messina

FATTO

Il signor, dipendente dell'Azienda Trasporti di Messina, in data 29.4.2015, rivolgeva alla predetta Azienda, un'istanza di accesso alla documentazione relativa alla posizione aziendale ricoperta dall'accidente, ed a tutte le visite mediche cui l'accidentato era stato sottoposto nel triennio precedente, al fine di acquisire elementi utili per la tutela in giudizio dei propri diritti di lavoratore.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 23.6.2015, adiva la Commissione affinchè riseminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene, preliminarmente, di dover dichiarare la propria competenza, pur trattandosi di una determinazione di rigetto di un'istanza di accesso riconducibile ad un soggetto operante a livello locale.

Ciò al fine di assicurare la tutela in via giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, non sia stato istituito il difensore civico.

Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto documenti che non concernono l'attività di pubblico interesse svolta dall'Azienda Trasporti di Messina, cui deve esser riconosciuta natura di soggetto di diritto privato.

E' appena il caso di rammentare che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/1990, un soggetto di diritto privato può esser qualificato come "Pubblica Amministrazione" ai fini dell'applicabilità della disciplina in materia di accesso a documenti amministrativi, solo in quanto svolga un'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e limitatamente a siffatta attività.

La documentazione richiesta dal ricorrente, attenendo al suo rapporto di lavoro intercorrente con l'Azienda in questione, non attiene all'attività di pubblico interesse svolta dall'Azienda.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando regionale Puglia

FATTO

Il Sig., in servizio presso la tenenza della guardia di finanza di, ha chiesto il trasferimento con carattere di temporaneità ai sensi della legge n. 104 del 1992 senza tuttavia ottenerlo.

Pertanto, in data 20 febbraio 2015 ha domandato l'accesso a tutti i documenti endoprocedimentali che hanno determinato il non accoglimento della propria istanza di trasferimento unitamente sia al numero complessivo di richieste analoghe avanzate dagli ispettori in servizio presso i reparti di Lecce e Casarano che al numero di domande accolte dall'amministrazione per il periodo novembre 2014 febbraio 2015.

L'amministrazione resistente ha accolto in parte la richiesta ostensiva concedendo l'accesso ai documenti endoprocedimentali di cui sopra e negandolo per la restante parte in forza dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 ai sensi del quale non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale diniego parziale il ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 7 maggio l'amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria del 15 maggio u.s. la Commissione, rilevata la presenza di soggetti controinteressati nelle persone degli ispettori che hanno formulato domanda di trasferimento nel periodo di cui alle premesse in fatto, non individuabili dal ricorrente, ha invitato l'amministrazione a notificare loro il gravame. Con nota del 25 giugno parte resistente ha comunicato di aver assolto l'incombente, notificando il ricorso al controinteressato

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuta notifica del ricorso a cura dell'amministrazione resistente, lo accoglie atteso che il richiedente vanta un interesse differenziato e meritevole di tutela all'accesso che, nel caso di specie, appare strumentale alla verifica di eventuali disparità di trattamento e dunque assume una connotazione difensiva come tale meritevole di favorevole apprezzamento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e della formazione

FATTO

Il Commissario capo ha chiesto di potere accedere ai documenti del procedimento di conferimento dell'incarico di Comandante del reparto di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Torino del Motiva il ricorrente che i chiesti documenti per tutelare i propri diritti ed interessi sia nel procedimento giurisdizionale in corso innanzi il T.A.R. Piemonte r.g. n. 354/2014 sia in altra sede.

L'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso ritenendo che l'istanza fosse preordinata ad un controllo generalizzato sul proprio operato.

Specifica il ricorrente nel presente gravame di essere temporaneamente distaccato dalla Casa Circondariale di Torino al Provveditorato regionale di Torino e di avere fornito la propria disponibilità ad essere riassegnato presso la Casa Circondariale. Aggiunge il ricorrente che è, ancora, in corso il procedimento di trasferimento d'ufficio per presunta incompatibilità ambientale con il Comando di Reparto presso la suddetta Casa Circondariale.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica al controinteressato nominalmente individuato nell'istanza di accesso. Infatti, poiché nell'atto introduttivo del presente procedimento il ricorrente non fa alcun riferimento alla suddetta notifica, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dei commi 4 e 7, lett.c) del d.P.R. n. 184 del 2006

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ENEA

FATTO

Il Sig., a seguito di partecipazione alla procedura concorsuale per la selezione di numero 2 unità da assumere a tempo indeterminato, ed essendo risultato nono nella relativa graduatoria definitiva, chiedeva di poter accedere ad una serie di documenti relativi ad otto soggetti assolutamente figuranti nella medesima graduatoria.

In data 10 giugno u.s. parte resistente negava l'accesso in quanto nessuno degli otto soggetti risulta aver preso parte alla procedura concorsuale sopra menzionata.

Contro tale diniego il ha depositato ricorso chiedendone l'accoglimento. In data 16 luglio è pervenuta nota difensiva con la quale l'amministrazione insiste per il rigetto del ricorso, comunicando al contempo che numerose ed analoghe richieste di accesso sono state presentate dall'odierno ricorrente già dal mese di novembre 2014.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

La domanda di accesso sottesa al ricorso oggi in decisione e preordinata all'acquisizione di numerosi documenti riferiti ad otto controinteressati non è meritevole di accoglimento. Ed invero, come risulta dalla documentazione versata in atti, nessuno dei soggetti menzionati dal ricorrente figura nella graduatoria definitiva e pertanto il non è titolare di interesse diretto concreto ed attuale all'estensione di quanto domandato. Stante, inoltre, l'invio di analoghe richieste di accesso da parte del sin dal mese di novembre 2014, il ricorso oggi in decisione sarebbe altresì irricevibile per tardività.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Umbria

FATTO

Il signor, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione Carabinieri di (PG) il 09 marzo 2015, ha presentato al Comando Legione Carabinieri Umbria di Perugia - Nucleo Relazioni con il Pubblico - richiesta formale di accesso agli atti amministrativi al fine di ottenere copia della documentazione caratteristica relativa agli anni 2013 e 2014, compilata sul conto del Colonnello, del Capitano e di tutti i Comandanti di Stazione e di Reparto della Compagnia Carabinieri di

A fondamento di detta istanza ha dedotto la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi in ordine ai ricorsi gerarchici e giurisdizionali, già decisi e ancora da decidere.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso con provvedimento in data 22 maggio 2015, sostenendo che tutti i controinteressati, ad eccezione del Maresciallo Ordinario CC, hanno formulato opposizione, per le motivazioni illustrate nei relativi atti ed inoltrate tramite il foglio in riferimento b.

Ha rilevato la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa che non si ravvisa un interesse concreto, attuale e differenziato, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti nei confronti del quali è stato chiesto l'accesso (art. 22, comma 1, lett. b. della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni) e che l'istanza è inammissibile in quanto risulta preordinata a un controllo generalizzato sull'azione amministrativa, espressamente vietato (art. 24, comma 3, della citata legge), perché non sorretta da specifiche esigenze di tutela diverse da quella di una ricerca di elementi di raffronto da cui, in via eventuale e ipotetica, inferire un qualche profilo di illegittimità dell'operato dell'Amministrazione.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il signor in data 29.6.2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In pari data ha fatto pervenire alla Commissione memoria difensiva.

In data 16/7/2015 è pervenuta Memoria difensiva del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

DIRITTO

La Commissione rileva che non è indicata nella richiesta di riesame la data in cui il signor è venuto a conoscenza della nota prot. N. 293520 del 22.5.2015 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare e pertanto si reputa necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività, detta informazione, adeguatamente documentata.

Inoltre si invita il ricorrente a precisare se è stato al medesimo inoltrata la nota f.n. 103/l-44-2015 Cont/AV di prot. di data 30 aprile 2015 (riferimento b della nota del 22 maggio 2015), contenente lo specchio riepilogativo, e di trasmetterla in copia.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il signor a fornire le informazioni, adeguatamente documentate, di cui in motivazione, salvo l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente: onlus

contro

Amministrazione: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano

FATTO

Il legale rappresentante dell'associazione ricorrente,, ha chiesto di potere accedere ai documenti dei monitoraggi effettuati presso le strutture di accoglienza per stranieri operanti in convezione con la Prefettura resistente. Afferma l'associazione di essere iscritta presso il registro regionale delle associazioni di volontariato e nel registro dell'UNAR – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prosegue l'associazione affermando di avere aperto un centro denominato che fornisce diversi servizi a richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tortura.

Motiva l'associazione di essere titolare di un interesse qualificato atteso che i chiesti documenti sono necessari per tutelare gli interessi dei richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tortura.

La Prefettura resistente, con provvedimento del 14 maggio, ha negato il chiesto accesso ritenendo la ricorrente priva di un interesse qualificato e affermando che l'istanza è volta ad un controllo generalizzato sul proprio operato.

Avverso il provvedimento del 14 maggio 2015, l'associazione ricorrente, tramite il legale rappresentante, ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Il decreto del 13 marzo 2013 stabilisce che i soggetti iscritti nel registro presso l'U.N.A.R. sono legittimati ad agire in giudizio in nome, per conto e a sostegno delle vittime di discriminazione (artt. 5 e 6, d.lgs. n. 215 del 2003).

Nel caso di specie non è specificato il nesso di causalità tra la richiesta di accesso ai documenti dei procedimenti di monitoraggio delle strutture di accoglienza rispetto alla funzione di tutela svolta dall'associazione. Pertanto, la Commissione respinge il ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Con nota prot. M_D GMIL 0128176 del 10/03/2015, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - IV Divisione, informava che "*con decreto dirigenziale 9 marzo 2015, il Sottotenente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio permanente effettivo , è promosso al grado di Tenente, ai sensi dell'art. 1055 comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con anzianità assoluta 1 settembre 2013*"

Non essendo stata notificata, unitamente a tale comunicazione, copia della richiamata determinazione dirigenziale, il ricorrente inviava in data 13 maggio 2015 istanza di accesso agli atti, con cui richiedeva "la visione e l'estrazione di copia del decreto dirigenziale 9 marzo 2015, e degli altri eventuali atti ad esso presupposti", al fine di tutelare e difendere i propri interessi giuridici.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. ha adito in data 7/7/2015 la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: e

contro

Amministrazione resistente: Questura di Enna

FATTO

Il Sig., dipendente di ruolo dell'amministrazione civile dell'interno, presentava alla Questura di Enna, in data 10 dicembre 2014, richiesta di accesso alle schede di valutazione di tutto il personale dell'amministrazione civile dell'interno per il 2014 ai fini dell'erogazione del premio di produttività, unitamente agli atti propedeutici a tale valutazione.

Analoga richiesta era rivolta in data 10 dicembre 2014 alla Questura di Enna dalla Sig.ra, anch'ella dipendente dell'amministrazione civile dell'interno.

Parte resistente non dava riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto maturatosi, sia la che il depositavano in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Nella seduta del 10 febbraio la Commissione, rilevata la presenza di controinteressati non individuabili dal ricorrente, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame. L'incombente veniva assolto dalla Questura la quale trasmetteva in data 27 marzo u.s. note di opposizione dei controinteressati.

In data 29 aprile, la Commissione per l'accesso preso atto della risposta pervenuta dalla Questura di Enna, decideva i due ricorsi di e, dichiarandoli inammissibili, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera c, del D.P.R. n.184 del 2006.

Successivamente, con nota del 20 aprile 2015, acquisita al protocollo DICA il 29 aprile 2015, la Questura di Enna trasmetteva comunicazione in cui dava atto della avvenuta notifica al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, controinteressato al ricorso.

Conseguentemente, vista la nota della Questura di Enna e ritenendo, per mero errore materiale, i ricorsi ancora sospesi, la Commissione per l'accesso, nella seduta del 10 giugno 2015, esaminava, per mero errore, i gravami di e decidendoli nel merito e accogliendoli, senza considerare il fatto di averli già decisi in data 29 aprile 2015.

Con nota B1/CIV/2015 dell'8 luglio 2015, la Questura di Enna segnalava che sui ricorsi dei Signori e la Commissione per l'accesso aveva espresso due pronunce diverse e contraddittorie (la prima di inammissibilità, la seconda di accoglimento) e che pertanto restava in attesa di determinazioni sul comportamento da adottare.

Con raccomandata del 6 luglio, acquisita al protocollo DICA 19154 del 13 luglio 2015, il Sig. lamentava la contraddittorietà tra le due decisioni del 29 aprile ed del 10 giugno e chiedeva quale delle due decisioni fosse quella assunta dalla Commissione.

DIRITTO

La Commissione accertato che i ricorsi del Sig. e della Sig.ra, sono stati definitivamente decisi nella seduta del 29 aprile e dichiarati inammissibili, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera c e stante l'impossibilità per la Commissione per l'accesso di pronunciarsi due volte sulla identica questione, ritiene di dover, in via revocatoria, annullare la decisione del 10 giugno 2015, essendo la stessa scaturita dall'errore di fatto in cui è incorsa la Commissione stessa nel ritenere, alla data del 10 giugno, ancora interrotti i termini per la decisione a seguito della decisione interlocutoria del 10 febbraio 2015, e nel non aver considerato il fatto che il ricorso era già stato definitivamente deciso in data 29 aprile 2015

PQM

La Commissione annulla la propria decisione pronunciata sui ricorsi proposti da e il 10 giugno 2015 e conferma quanto già disposto nelle decisioni del 29 aprile 2015 pronunciate sui medesimi ricorsi.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Nazionale Anticorruzione

FATTO

Il ricorrente, funzionario presso l'Autorità resistente, con istanze del 5, 9 febbraio, e 2 marzo 2015, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. stralci dei verbali delle determinazioni assunte dall'Autorità resistente nelle sedute del 4 e 18 febbraio 2015, relativamente al punto “annullamento del concorso riservato per il conferimento di n. 8 posti di dirigente di II fascia, pubblicato con bando del 7.12.2007 a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 14/2014 e 322/2015”.
2. atti istruttori relativi alle dott.sse e, che hanno concorso a formare le determinazioni assunte dall'Autorità resistente nelle sedute del 4 e 18 febbraio su citate;
3. provvedimenti amministrativi adottati nei confronti delle dottoresse di cui al punto n. 2 a seguito delle determinazioni assunte dall'amministrazione resistente nelle sedute del 4 e 18 febbraio;
4. provvedimenti amministrativi di risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato delle dott.sse e sottoscritti con l'amministrazione resistente, quali soggetti interessati alle sentenze del Consiglio di Stato n. 14 del 2014 e 322 del 2015.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per predisporre la propria difesa in sede di Appello avverso la sentenza n. 546 del 2015 della Tribunale di Roma – II Sezione Lavoro.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 1 dell'istanza, l'amministrazione resistente, con provvedimento del 25 febbraio 2015, ha dichiarato che i verbali delle sedute del Consiglio sono disponibili sulla rete intranet.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, l'amministrazione ha, poi, ritenuto il ricorrente privo di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Per quanto attiene i documenti di cui al punto n. 3, l'amministrazione ha comunicato di aver risolto i contratti di lavoro a tempo indeterminato nei confronti delle dott.sse e, a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui al bando di concorso riservato per il conferimento di 8 posti di dirigente di II fascia.

Con successivo provvedimento del 26 marzo 2015, l'amministrazione ha richiamato il precedente provvedimento del 25 febbraio e, relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, l'amministrazione ha ribadito di avere proceduto alla risoluzione dei predetti contratti di lavoro, di avere reinquadrato le dott.sse e nella qualifica di funzionario e che i verbali delle pronunce dell'Autorità sono reperibili in rete

Avverso il provvedimento di parziale diniego del 25 febbraio e 26 marzo 2015, il ricorrente ha adito la Commissione il 15 aprile 2015. Il presente gravame è stato notificato alle dott.sse e Il ricorrente ha allegato la gravame la sentenza del Tribunale di Roma – sezione Lavoro inerente la richiesta di pagamento di una somma erogata dall'amministrazione al ricorrente per erronea qualificazione di giorni di assenza per malattia quale patologia conseguente a cause di servizio (anni dal 2006 al 2013). Alcuni dei provvedimenti inerenti la vicenda erano stati sottoscritti, appunto, dalla dott.ssa Ponzone.

La Commissione, con decisione del 12 maggio 2015, ha respinto il ricorso atteso che i documenti di cui ai punti 1, 3 e 4, sono sul sito intranet dell'amministrazione, mentre con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 ha ritenuto di non rilevare una connessione tra i chiesti documenti e la difesa invocata in sede di Appello avverso la sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Successivamente, il ricorrente ha inviato una nota all'amministrazione ed alla Commissione con la quale chiede di conoscere in quale sezione del sito Intranet sono reperibili i documenti di cui ai punti nn. 3 e 4.

Con memoria del 26 giugno, il ricorrente ha rappresentato alla Commissione di avere ricevuto nel medesimo giorno una nota da parte dell'amministrazione; quest'ultima ha comunicato di non volere fornire riscontro alla richiesta di chiarimenti in ordine alla collocazione dei documenti sul sito intranet affermando che la scrivente Commissione “nell'affermare che i documenti di cui ai punti 1, 3 e 4 della richiesta sono ancora reperibili sul sito intranet dell'amministrazione si riferisce ai verbali inerenti le pronunce dell'Autorità che, per l'appunto, sono pubblicati sulla rete intranet”. Precisa il ricorrente, invece, che l'istanza ha ad oggetto non solo i verbali ma anche altri documenti e chiede alla Commissione di volere fornire un chiarimento.

La scrivente con decisione del 30 giugno ha chiesto all'amministrazione se i documenti di cui ai punti nn. 1, 3 e 4 sono reperibili sulla rete intranet dell'amministrazione, interrompendo i termini di legge.

L'amministrazione resistente, con nota del 3 luglio, ha ripercorso la presente vicenda ed ha chiarito di non avere dichiarato che i provvedimenti amministrativi adottati nei confronti delle controinteressate sono disponibili sulla rete intranet dell'Autorità.

Chiede, pertanto, l'Autorità la correttezza dell'interpretazione data alla decisione della Commissione del 12 maggio fornita al ricorrente, ossia se la Commissione intendesse fare riferimento ai soli verbali inerenti le pronunce dell'Autorità e non anche agli altri documenti.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria dell'amministrazione resistente del 3 luglio, revoca, in parte qua, la precedente decisione del 12 maggio per essere incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c. nel ritenere che i documenti di cui ai punti n. 3 e 4 dell'istanza fossero sul sito intranet dell'Autorità.

Passando all'esame del giudizio revocatorio, la Commissione ritiene che il ricorrente non abbia dimostrato alcuna connessione tra i chiesti documenti e la difesa invocata in sede di Appello avverso la sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, previa revoca della decisione del 12 maggio 2015, respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di Pisa.

FATTO

Il signor, medico psichiatra in servizio presso la ASL di Viareggio, in data 12.6.2015, si rivolgeva al difensore civico della Regione Toscana affinchè si pronunciasse sulla legittimità del diniego della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università di Pisa a consentire l'accesso ai verbali dei Consigli Docenti della predetta Scuola, ai registri delle lezioni svolte e degli esami degli ultimi due anni, assumendo di aver stipulato con la predetta Scuola un contratto di diritto privato per gli insegnamenti di Psichiatria Forense e Psicogeratria, cui l'Università di Pisa non avrebbe dato corso.

Il signor si doleva, inoltre, dell'omessa ostensione da parte dell'Amministrazione dei verbali della selezione in corso relativa al bando DMEC 2014/8-3 per il corso teorico di Psichiatria Clinica, Psichiatria Forense e Psicoterapia Applicata.

Il difensore civico della Toscana, con nota del 25.6.2015, rappresentava all'odierno ricorrente la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso, avendo esso ad oggetto determinazioni adottate da un'Amministrazione statale, invitando a rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sottoporre ad essa la questione della legittimità del diniego della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università di Pisa.

Lo stesso difensore civico invitava il ricorrente a formalizzare all'Amministrazione un'istanza di accesso ai verbali della selezione in corso relativa al bando DMEC 2014/8-3 per il corso teorico di Psichiatria Clinica, Psichiatria Forense e Psicoterapia Applicata.

Il signor, in data 26.6.2015, si rivolgeva alla Commissione affinchè essa si pronunciasse sul diniego di accesso in questione.

L'Amministrazione, in data 17.7.2015, inviava una nota nella quale comunicava che, a seguito di un'istruttoria effettuata dagli uffici competenti era risultato che non era stato mai stato stipulato un contratto di diritto privato con l'accendente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui si riferisce al diniego di accesso ai verbali dei Consigli Docenti della predetta Scuola, ai registri delle lezioni svolte e degli esami degli ultimi due anni, non risultando, a fronte della mancata stipulazione di alcun contratto di diritto privato da parte del signor con l'Università di Pisa, la sussistenza, in capo allo stesso, di un interesse

differenziato e qualificato atto a legittimarla ad accedere a tali documenti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche nella parte concernente il diniego di accesso ai verbali della selezione in corso relativa al bando DMEC 2014/8-3 per il corso teorico di Psichiatria Clinica,Psichiatria Forense e Psicoterapia applicata, non avendo il ricorrente documentato di aver chiesto l'accesso agli atti in questione.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di – Squadra Comando

FATTO

L'Appuntato della Guardia di Finanza ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. decreto di archiviazione dell'11.06.2010 del Tribunale di Bari a carico del ricorrente;
2. foglio n. 264/RE del 16.08.2010 e foglio n. 408036/10 del 18.08.2010;
3. delega del 15.04.2010 della Procura di Napoli;
4. tutto il carteggio relativo al procedimento penale n. 16165/09.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi e, particolare, nel procedimento penale n. 174444/10.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 27 febbraio 2015, ha negato il chiesto accesso affermando, che i documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 sono in possesso dell'Autorità giurisdizionale ordinaria di Bari e militare di Napoli. Pertanto, trattandosi di documenti aventi natura giurisdizionale non amministrativa, non rientrano nel campo di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, l'amministrazione ricorda che il ricorrente ha già presentato analoghe istanze di accesso nel corso del 2011 in ordine alle quali la Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Aggiunge, l'amministrazione che tali documenti ineriscono un procedimento penale in cui il ricorrente non è parte interessata e irrilevanti rispetto al procedimento penale n. 17444/10.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione.

Nella memoria del 17.03.2015 l'amministrazione resistente chiarisce ulteriormente le motivazioni alla base del proprio diniego. In particolare, ribadisce che i documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 sono in possesso dell'Autorità giurisdizionale ordinaria di Bari (peraltro, ricorda l'amministrazione che il foglio n. 408036/10 del 18.08.10 è già in possesso del ricorrente essendo allegato all'istanza di accesso del 31.01.2015).

I documenti di cui al punto n. 3 riguardano un'attività d'indagine disposta dall'Autorità giurisdizionale di Napoli e, pertanto, non sarebbero collegati con la difesa in giudizio del procedimento innanzi il Tribunale di Bari.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, conferma quanto sostenuto nel provvedimento di diniego, ossia che la Commissione si è già pronunciata su analoghe istanze di accesso e che, in ogni

caso, il procedimento penale n. 16165/09 riguarda fatti e circostanze diversi da quelli di cui al procedimento penale n. 17444/10. Infine, tali ultimi documenti sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del d.m. n. 603 del 1996.

La Commissione, con decisione del 23 marzo, relativamente ai documenti di cui al punto n 4, respinge il ricorso atteso che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso ai sensi della disposizione regolamentare citata.

Relativamente al foglio n. 408036/10 del 18.08.2010 (punto n. 2 dell'istanza di accesso), la Commissione chiede al ricorrente se ne è già in possesso, interrompendo i termini di legge. Con riferimento all'altro documento di cui al punto n. 2, ossia foglio n. 264/RE del 16.08.2010, la Commissione accoglie il ricorso stante la sussistenza di un interesse qualificato in capo al ricorrente.

Con riferimento agli altri documenti la Commissione respinge il ricorso in considerazione della natura giurisdizionale degli atti richiesti.

Successivamente, il ricorrente ha presentato istanza revocatoria della decisione del 23 marzo rappresentando che i documenti di cui al punto n. 1, ossia decreto di archiviazione dell'11.06.2010 del Tribunale di Bari a carico del ricorrente, è presente nel suo fascicolo personale.

Chiarisce di non essere in possesso della nota n. 264/RE del 16.08.2010, e di essere in possesso di quella n. 408036/10 del 18.08.2010.

Relativamente agli atti d'indagine il ricorrente ricorda l'orientamento di questa Commissione in tema di segreto di cui all'art. 329 c.p.p.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto 4, ossia tutto il carteggio relativo al procedimento penale n. 16165/09, il ricorrente ricorda che il procedimento in questione è stato archiviato e ribadisce di avere un interesse a conoscere tali documenti atteso che il Comando di, nelle comunicazioni inviate alla Procura ordinaria di Bari, fa riferimento al procedimento in questione.

La Commissione, con decisione del 10 giugno relativamente alla nota n. 408036/10 del 18.08.2010, ha respinto il ricorso atteso che il ricorrente ha dichiarato di esserne in possesso. Con riferimento agli altri documenti ha dichiarato inammissibile la richiesta revocatoria perché priva dei requisiti di cui all'art. 305 c.p.c. e, per il resto, ha respinto il ricorso.

Successivamente, con nota del 1 luglio il ricorrente ha dichiarato di non avere proposto istanza revocatoria ma che tale istanza sarebbe stata presentata dal Magg. e chiede alla Commissione di volere valutare l'opportunità di "rivedere l'intero contesto".

DIRITTO

La Commissione ribadisce la propria decisione del 10 giugno 2015 atteso che il ricorrente, con istanza del 29 aprile, ha chiesto alla Commissione di "riesaminare" la decisione del 23 marzo 2015.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Guardia di Finanza – Compagnia di

FATTO

L'Appuntato ricorrente ha chiesto di potere accedere alla memoria dell'amministrazione resistente del 17 marzo 2015 inviata alla scrivente Commissione a seguito della presentazione di un ricorso da parte del ricorrente. L'amministrazione resistente, dopo avere comunicato al ricorrente che l'amministrazione che detiene stabilmente il documento è la scrivente Commissione, ha negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato.

DIRITTO

In generale si ricorda che le istanze di accesso sono rivolte alle amministrazioni che “hanno formato il documento e che lo detengono stabilmente” (art. 25, comma 2 legge 241 del 1990); pertanto, correttamente il ricorrente ha rivolto l'istanza all'amministrazione resistente quale autrice del chiesto documento.

La scrivente, in qualità di organo che detiene la chiesta memoria, invita la segreteria della Commissione a volerlo inviare al ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Battaglione Carabinieri “Puglia”

FATTO

Il ricorrente in epigrafe, in servizio presso la Compagnia dell’ Battaglione Carabinieri “Puglia” in data 4 maggio 2015 ha presentato istanza rivolta al Comando di appartenenza in cui chiedeva la documentazione caratteristica diretta a conoscere le proprie lacune professionali, potendole migliorare sotto il profilo professionale per il raggiungimento di un eccellente giudizio.

Il 1/6/2015 l’Amministrazione resistente ha negato l’accesso, in quanto a fondamento dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi, avente per oggetto la richiesta di rilascio di copia della Documentazione Caratteristica, non è stato rilevato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è stato richiesto l’accesso (art. 22, comma 1, Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005 ed art. 2, comma 1, D.P.R. n. 184/2006), atteso che peraltro non risulta chiara la motivazione che sottende la richiesta.

Il 1/7/2015 il ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all’Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni, evidenziando che gli atti a cui vuole accedere sono riferiti a sé stesso e che la documentazione caratteristica determina la progressione in carriera per ogni militare e nel caso di specie il declassamento.

DIRITTO

La Commissione rileva che, ai sensi dell’art. 688 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” *“I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti”*.

Ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in quanto il diniego opposto dall’Amministrazione basato sulla mancanza di interesse del ricorrente ex art. 22, comma 1, lett. b) della legge 241/90 non appare fondato.

L’accedente ha subìto un declassamento e ha interesse di conoscere le ragioni che hanno contribuito a fargli ottenere una valutazione inferiore.

Sussiste, pertanto, un interesse qualificato dall'ordinamento in capo al ricorrente, essendo il medesimo titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti è esercitato secondo le modalità e con le limitazioni previste per trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare interessato avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e in particolare, degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione ed a provvedere all'ulteriore incombente indicato in motivazione.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: LUMSA – Libera Università Maria Santissima Assunta

FATTO

Il Dott., nella qualità di legale rappresentante p.t. della S.r.l., riferisce di aver reiterato in data 7 maggio 2015 domanda di accesso – già formulata precedentemente, nel mese di agosto 2014 – a diversi documenti relativi ad un appalto affidato al, non ricevendo risposta dall'amministrazione nei termini di legge.

Contro il silenzio formatosi la S.r.l. ha depositato ricorso dinanzi alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla S.r.l. si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controideressato all'ostensione in capo al S.r.l., cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierno esponente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controideressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Prefettura di Milano.

FATTO

Il signor rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2014 alla Prefettura di Milano, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006,

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di Monza

FATTO

La società cooperativa, a mezzo del proprio difensore, rivolgeva all'INPS di Monza un'istanza di accesso ai documenti posti alla base del verbale di accertamento del 13.3.2015 notificato a suo carico.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso la società adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il competente Ufficio dell'INPS comunicava alla Commissione di aver riscontrato la richiesta rilevando di averla gestita nei termini di legge per un disguido e deducendo poi testualmente all'istante che “*Trattandosi di documentazione piuttosto voluminosa, potrà prenderne visione presso i nostri uffici, nel rispetto di quanto disposto dal "regolamento di disciplina del diritto di accesso agli atti" dell'INPS, concordando preventivamente giorno e ora di accesso. Qualora intenda estrarne copia, potrà farlo all'interno dei nostri uffici, utilizzando la strumentazione ivi presente e corrispondendo l'importo che le sarà comunicato a titolo di rimborso per spese di riproduzione, come stabilito dall'anzidetto regolamento.*

La invitiamo a comunicarci giorni e orari in cui le è possibile accedere ai nostri uffici, provvederemo a fissarle apposito appuntamento.

La preghiamo di inviare le sue comunicazioni, oltre che all'indirizzo PEC fin qui utilizzato, anche alla casella istituzionale URP.Monzjns.it”

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso, dovessero insorgere contestazioni o l'ostensione della documentazione richiesta dovesse essere negata in tutto o in parte, la società potrà nuovamente rivolgersi alla Commissione, nei termini di legge.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: s.n.c.

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il legale rappresentante della società ricorrente, sig., gestore dell'esercizio commerciale denominato “....” in, ha adito la scrivente Commissione avverso il provvedimento ostensivo dell'Autorità resistente n. 15698 del 27 maggio 2015.

Riferisce il legale rappresentante della società ricorrente che il sig. ha avviato in qualità di segnalante un procedimento innanzi l'Autorità relativamente ad un impianto di videosorveglianza installato dalla società ricorrente all'esterno dell'esercizio commerciale “....”. Successivamente il sig. ha chiesto di potere accedere ai documenti del relativo procedimento - fascicolo n. 90736. In particolare il sig. ha chiesto di potere accedere alle dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti della società ricorrente e dai suoi dipendenti, alle rilevazioni effettuate dalla Guardia di Finanza in relazione al raggio di azione delle telecamere, all'autorizzazione del Garante per la protezione di dati personali, alla designazione degli incaricati del trattamento delle immagini/dati, alle risultanze dell'istruttoria condotta dall'amministrazione resistente.

Motiva il sig. che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nel procedimento penale n. 12/1330 pendente presso il Tribunale Penale di Grosseto.

La società ricorrente si è opposta all'istanza di accesso affermando che la medesima è volta ad un controllo diffuso del proprio operato, che il Giudice della indagini preliminari del Tribunale di Grosseto ha rinviato in giudizio il controinteressato per il reato di molestie nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente, dei suoi dipendenti e della sig.

Nonostante l'opposizione formulata dalla ricorrente, l'Autorità ha concesso il chiesto accesso atteso che il diritto di difesa del controinteressato è da considerare prevalente sul diritto alla riservatezza della ricorrente, tenuto altresì conto che i chiesti documenti non contengono dati sensibili.

Tuttavia, successivamente l'Autorità ha inviato una memoria con la quale ha ricostruito la presente vicenda ed ha comunicato di “non avere dato corso alla richiesta di accesso del sig. nelle more della presente impugnativa”, determinando la formazione del silenzio rigetto.

DIRITTO

La Commissione considerato che il sig. concretamente non ha avuto accesso ai chiesti documenti per avere dichiarato l'Autorità resistente di non avere dato corso alla richiesta di accesso,

dichiara il non luogo a provvedere per mancanza del presupposto della lesione del diritto alla riservatezza della società ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Compagnia Carabinieri - Roma

FATTO

In data 26/05/2015 l'App. presentava all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri istanza con la quale chiedeva l'accesso alla seguente documentazione:

- rapporto disciplinare inoltrato in data 05/08/2014 dal Luogotenente a carico del sottoscritto per il disservizio del 20/07/2014;
- eventuali atti redatti dal comandante interinale riguardanti 20/07/2014 e la relazione di servizio; Relazioni dei militari intervenuti per il disservizio avutosi il 20/07/2014 ad esclusione di quello dell'App. Sco
- nota datata 11/08/2014 del comandante della Compagnia Carabinieri di Roma (trasmmissione del menzionato rapporto disciplinare al Comando di Corpo);
- nota datata 08/09/2014 del Comando Carabinieri con la quale si comunicava che la vicenda sia valutata nella competenza di codesto comandante.

A sostegno dell'istanza rilevava la necessità di prendere visione ed eventualmente estrarre copia in quanto atti che lo riguardavano direttamente, originati e stabilmente detenuti dalla Sezione Carabinieri di Roma e da tutta la linea gerarchica fino al Comando di Corpo.

Rilevava, altresì, la pendenza di ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti disciplinari inflitti a suo carico e l'esigenza difensiva di valutare la proposizione di motivi aggiunti.

A seguito del rigetto della sua istanza di accesso il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La stessa Amministrazione ha rilevato che gli atti richiesti dal ricorrente sono menzionati nell'atto di rigetto al ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare inflitta, per quanto deduce essere estranei dal procedimento disciplinare ed eventualmente rilevanti solo per valutare la legittimità della procedura sotto il profilo del rispetto dei termini di legge e della competenza, già sindacabile in sede giudiziale.

Il che conferma ulteriormente l'interesse dell'accendente, peraltro rilevante come accesso difensivo, anche in relazione ad altro giudizio al TAR che l'Amministrazione deduce incardinato dal ricorrente in data 8/6/2015, per quanto afferente ad altro procedimento che, tuttavia, può presentare profili di connessione con la richiesta di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. ha presentato, a mezzo del proprio difensore, all'ufficio della competente Prefettura di Arezzo una richiesta di accesso agli atti relativo alla pratica relativa al conferimento della cittadinanza italiana.

Deduceva, in particolare che, a seguito di accesso al portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", attraverso il proprio codice identificativo risultava inviato un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso (l'ultima datata 29/4/2015) adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali i ricorrenti, in quanto parti dei procedimenti in questione, hanno diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 e 10 bis della legge n. 241/1990.

Il ricorrente ha, in particolare, diritto ad avere copia del preavviso di rigetto per conoscere i motivi ostativi all'accoglimento della propria istanza di concessione delle cittadinanza e poter esercitare le proprie facoltà di partecipazione al procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

FATTO

Il signor, in data 16.3.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso volta ad ottenere copia dei seguenti documenti: 1) lettera raccomandata A.R. datata 22 Novembre 2008 con numero di protocollo in arrivo; 2) busta che lo conteneva con timbri postali; 3) eventuale risposta alla suddetta lettera relativa alla corresponsione delle differenze retributive tra l'importo della remunerazione prevista dal D. P. C. M. 7 marzo 2007 in favore dei medici specializzandi e l'importo corrisposto all'accendente, ed al versamento dei contributi previdenziali relativi agli anni di frequenza al corso di specializzazione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 4.5.2015, avvia la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 10.6.2015, invitava l'Amministrazione a comunicare se detenesse i documenti in questione.

L'Amministrazione, con nota pervenuta in data 10.7.2015, rappresentava di non detenere la documentazione in questione.

DIRITTO

Il ricorso deve esser rigettato, non figurando i documenti richiesti tra gli atti detenuti dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica

FATTO

Il signor, in data 23.2.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso volta ad ottenere copia dei seguenti documenti: 1) lettera raccomandata A.R. datata 22 Novembre 2008 con numero di protocollo in arrivo; 2) busta che lo conteneva con timbri postali; 3) eventuale risposta alla suddetta lettera relativa alla corresponsione delle differenze retributive tra l'importo della remunerazione prevista dal D. P. C. M. 7 marzo 2007 in favore dei medici specializzandi e l'importo corrisposto all'accendente, ed al versamento dei contributi previdenziali relativi agli anni di frequenza al corso di specializzazione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 4.5.2015, avvia la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 10.6.2015, invitava l'Amministrazione a comunicare se detenesse i documenti in questione.

L'Amministrazione, con nota pervenuta in data 7.7.2015, rappresentava di non detenere la documentazione in questione.

DIRITTO

Il ricorso deve esser rigettato, non figurando i documenti richiesti tra gli atti detenuti dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna

FATTO

La Signora riferisce di aver preso parte ad una procedura di mobilità il cui esito ha determinato il posizionamento dell'esponente in posizione non utile al chiesto trasferimento, essendo sopravanzata da due altri soggetti inseriti nella relativa graduatoria. Pertanto, in data 11 maggio, la ha formulato richiesta di accesso alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai predetti soggetti.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela della riservatezza dei controinteressati. Contro tale diniego, la Sig.ra ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione. In data 16 luglio è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione resistente con la quale si insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Signora si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di due controinteressati all'ostensione in capo ai signori e, cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierna esponente. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio VIII ambito territoriale di Modena

FATTO

La Signora riferisce di aver preso parte ad una procedura di mobilità il cui esito ha determinato il posizionamento dell'esponente in posizione non utile al chiesto trasferimento, essendo sopravanzata da due altri soggetti inseriti nella relativa graduatoria. Pertanto, in data 11 maggio, la ha formulato richiesta di accesso alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai predetti soggetti.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela della riservatezza dei controinteressati. Contro tale diniego, la Sig.ra ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Signora si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di due controinteressati all'ostensione in capo ai signori,, e, cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierna esponente. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Lazio

FATTO

La Signora riferisce di aver preso parte ad una procedura di mobilità il cui esito ha determinato il posizionamento dell'esponente in posizione non utile al chiesto trasferimento, essendo sopravanzata da altri soggetti inseriti nella relativa graduatoria. Pertanto, in data 11 maggio, la ha formulato richiesta di accesso alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai predetti soggetti.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela della riservatezza dei controinteressati. Contro tale diniego, la Sig.ra ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Signora si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di alcuni controinteressati all'ostensione in capo ai signori,,,,,,,, e, oltre ad altri controinteressati individuati con riferimento ai posti per l'insegnamento della lingua inglese, cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierna esponente. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia

FATTO

La Signora riferisce di aver preso parte ad una procedura di mobilità il cui esito ha determinato il posizionamento dell'esponente in posizione non utile al chiesto trasferimento, essendo sopravanzata da altri soggetti inseriti nella relativa graduatoria. Pertanto, in data 11 maggio, la ha formulato richiesta di accesso alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai predetti soggetti.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela della riservatezza dei controinteressati. Contro tale diniego, la Sig.ra ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Signora si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di alcuni controinteressati all'ostensione in capo ai signori,, e, cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierna esponente. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Toscana

FATTO

La Signora riferisce di aver preso parte ad una procedura di mobilità il cui esito ha determinato il posizionamento dell'esponente in posizione non utile al chiesto trasferimento, essendo sopravanzata da altri soggetti inseriti nella relativa graduatoria. Pertanto, in data 11 maggio, la ha formulato richiesta di accesso alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai predetti soggetti.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela della riservatezza dei controinteressati. Contro tale diniego, la Sig.ra ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione. In data 16 luglio è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Signora Laudato si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di alcuni controinteressati all'ostensione in capo ai signori,,, e, cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierna esponente. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il signor rivolgeva all'Amministrazione (Comando generale dell'Arma dei Carabinieri) un'istanza di accesso diretta all'estrazione di copia della documentazione amministrativa avente ad oggetto una serie di documenti riguardanti la Sig.ra (coniuge legalmente separata) dai quali potesse evincersi, in particolare, l'importo delle somme erogate per mantenimento in favore dell'allora figlio minore

L'Amministrazione comunicava l'istanza di accesso alla controinteressata la quale si opponeva alla comunicazione degli importi percepiti a titolo di assegni familiari dovuti per l'allora minore adducendo la tutela del diritto alla riservatezza.

A seguito dell'opposizione, l'Amministrazione accoglieva solo in parte l'istanza di accesso con provvedimento del 5/5/2015.

L'istante, in data 8/5/2015 chiedeva la "rettifica" del provvedimento di diniego parziale richiedendone la modifica "in autotutela", e richiedeva, altresì, l'ostensione delle memorie integrali con cui la Sig.ra Longo si era opposti all'accesso.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale ultima istanza il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria e documenti, senza prendere posizione sul ricorso, ma esponendo dettagliatamente lo svolgimento dei fatti.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso è irricevibile per tardività ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett.

a) del D.P.R. 184/2006 in relazione al parziale diniego di accesso che è stato formalizzato dall'Amministrazione con provvedimento del 5/5/2015.

Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il parziale diniego di accesso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento (comunicato a mezzo pec il 6/5/2015).

Quanto alla nota del 8/5/2015 con cui il ricorrente chiedeva la "rettifica" del provvedimento "in autotutela", nonché l'ostensione delle memorie integrali con cui la Sig.ra si era opposta all'accesso,

la Commissione rileva che solo in relazione a tali ultime memorie l'istanza può essere qualificata come nuova domanda di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

Sul silenzio rigetto formatosi *in parte qua* il ricorso alla Commissione è tempestivo e risulta meritevole di accoglimento, in quanto l'istante è titolare di un interesse endoprocedimentale alla conoscenza della memoria di opposizione presentata dalla controinteressata e parzialmente riprodotta dall'Amministrazione del provvedimento di parziale rigetto.

PQM

La Commissione dichiara la parziale irricevibilità del ricorso e per il resto lo accoglie, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il signor, sostituto Ufficiale di pubblica sicurezza in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, in data 8 gennaio 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti che avevano determinato la redazione della nota n. 284873/T10-2 Pers. Mar. del 29 dicembre 2014 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Ufficio Personale Marescialli.

L'Amministrazione, con nota del 30 gennaio 2015, autorizzava parzialmente l'accesso alla documentazione richiesta, atteso che il testo della nota n. 108/8 del 25.11.2014 veniva reso disponibile all'accendente previa obliterazione di alcune parti del documento in asserita ottemperanza al disposto dell'art. 1050, lettera e) del d.p.r. n. 90/2010.

Il signor, in data 12 febbraio 2015, adiva la Commissione affinchè riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 9 marzo 2015, invitava l'Amministrazione ad inviare copia della nota n. 28473/T10-2 Pers. Mar. del 29.12.2014 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Ufficio Personale Marescialli, ai fini di una compiuta ricostruzione della vicenda da cui era scaturito il presente ricorso.

L'Amministrazione, in data 31.3.2015, inviava il documento richiesto.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 29.4.2015,- ritenuto che la nota parzialmente sottratta all'accesso rientrasse tra i documenti relativi ad attività sulle procedure da adottare che non sono accessibili fino all'adozione del provvedimento finale, ai sensi della lettera e) dell'art. 1050 del d.p.r. n. 90/2010- invitava l'Amministrazione a comunicare se, nei confronti del ricorrente, fosse stato adottato il provvedimento di trasferimento d'autorità preannunciato nella nota inviata il 31.12.2015, salvo l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'espletamento dell'incombente istruttorio.

L'Amministrazione, con nota del 19.6.2015, comunicava alla Commissione che la posizione del ricorrente fosse tuttora al vaglio della stessa.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, in ragione del fatto che non risulta essere stato ancora adottato il provvedimento conclusivo del procedimento preordinato al trasferimento d'autorità del ricorrente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Ancona

FATTO

La ricorrente, tramite il difensore avvocato, ha chiesto alla Corte di Appello resistente di potere accedere ai registri di passaggio dei fascicoli di volontaria giurisdizione dalla Cancelleria civile della Corte di Appello resistente alla Procura generale dei giorni 23 e 24 febbraio 2015, con le relative annotazioni, in riferimento al fascicolo 23/2015 R.G.V.G.. ed al fascicolo 569/2012 R.G. V.G. Tribunale minorenni; motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi.

La Corte di Appello di Ancona, con provvedimento del 20 maggio, ha negato il chiesto accesso affermando che l’istituto dell’accesso ha ad oggetto documenti relativi a procedimenti amministrativi e non giurisdizionali e ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.m. n. 115 del 1996. Successivamente la ricorrente ha presentato una memoria con la quale ha, tra l’altro, chiarito che i chiesti documenti riguardano l’attività organizzativa degli uffici che non può essere qualificata attività giurisdizionale e, pertanto, non compresa nella disposizione regolamentare richiamata. Aggiunge la ricorrente che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata da parte resistente, l’attività organizzativa a supporto dell’attività giurisdizionale va qualificata come servizio pubblico al servizio della collettività.

Avverso il provvedimento di diniego del 20 maggio, la ricorrente ha adito, in termini, la Commissione ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale “l’art. 97 della Costituzione, nello stabilire i principi del buon andamento e della imparzialità, non ha inteso riferirsi ai soli organi della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche agli organi dell’amministrazione della giustizia (Corte Cost., 18 gennaio 1989, n. 18; Corte Cost., 7 maggio 1982, n. 86). Risulta dunque evidente che, per il combinato disposto delle previsioni dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 1 del Codice n. 196 del 2003 (nei testi vigenti), l’attività giurisdizionale – per i suoi aspetti organizzativi – va qualificata come un servizio pubblico, al servizio della collettività e da svolgere nel più pieno rispetto dei principi di buon andamento e di trasparenza. Da un lato, l’utente del “servizio giustizia” può accedere agli atti amministrativi che in qualsiasi modo abbiano inciso, incidano o possano incidere sulla organizzazione del medesimo servizio” (C.d.S. sez. IV, n. 2093/2010).

Pertanto, nel caso di specie non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 5, comma 2 della regolamento n. 115 del 1996, il quale esclude dall'accesso i documenti inerenti l'attività giurisdizionale o collegati all'attività giurisdizionale, atteso che i chiesti documenti riguardano un'attività amministrativa collegata all'attività giurisdizionale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il signor, avendo proposto un ricorso dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali avverso la Carichieti s.p.a. (sua ex datrice di lavoro), in data 4.5.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti inviati all'Autorità indicata in epigrafe in data 9.12.2015 ed in data 15.12.2015, relativi al fascicolo n. 43378, alla bozza del provvedimento che definì il procedimento introdotto con il ricorso di cui al fascicolo n. 43378, nonché agli allegati nn.3) e 4) alla nota del 24 maggio 2015 inviata dal Servizio Legale della Carichieti s.p.a.

L'Amministrazione, in data 12.6.2015, inviava all'accendente le note del 5.12.2015 e del 14.12.2015, nonché il provvedimento con cui era stato definito il ricorso di cui al fascicolo n. 43378.

Il signor, in data 22.6.2015, adiva la Commissione affinchè invitasse l'Amministrazione a rendere accessibili al ricorrente i documenti richiesti con l'istanza di accesso del 4.5.2015 ancora non messi a sua disposizione (documento F e relativi allegati e bozza del provvedimento che definì il procedimento di cui al fascicolo n. 43378).

L'Amministrazione, in data 14.7.2015, inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

La Commissione, concordando sul punto con l'Amministrazione, ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui si denuncia la mancata ostensione del documento F e relativi allegati, in mancanza dell'allegazione da parte del ricorrente, supportata da un principio di prova, dell'identità di tale documento con gli allegati nn. 3) e 4) alla nota del 24 maggio 2015 inviata dal Servizio Legale della Carichieti s.p.a., costituenti oggetto dell'istanza di accesso del 4.5.2015.

Il ricorso deve essere rigettato, nel resto, alla stregua del disposto dell'art. 16, comma 1, lettera e) del Regolamento n. 1/2006, puntualmente richiamato nella memoria dell'Amministrazione, in forza del quale sono sottratti all'accesso, tra l'altro, le bozze preliminari dei provvedimenti adottati dall'Autorità indicata in epigrafe.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso *in parte qua*, rigettandolo nel resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane- Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria.

FATTO

La signora, in data 6.3.2015, inoltrava all'Amministrazione, a mezzo Pec, una richiesta di accesso all'intero fascicolo relativo al procedimento disciplinare che era stato avviato nei suoi confronti.

L'Amministrazione, con nota del 17 marzo 2015, in accoglimento della predetta istanza inviava all'accendente 10 pagine di documenti asseritamente inerenti al procedimento in questione.

L'accendente, avendo rilevato il mancato invio di alcuni atti del predetto procedimento, con nota del 19.3.2015, chiedeva di poter accedere anche a tali atti.

L'Amministrazione, in data 20.3.2015, rappresentava che erano stati inviati tutti gli atti del procedimento.

La signora, in data 4.5.2015, reiterava la richiesta di accesso all'intero fascicolo del procedimento in questione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la signora, in data 25.6.2015, adiva la Commissione affinchè si pronunciasse sulla legittimità del diniego di accesso.

L'Amministrazione, in data 16.7.2015, inviava una memoria nella quale chiedeva alla Commissione di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, non risultando inoltrata alcuna richiesta di accesso agli atti del 4.5.2015.

DIRITTO

La Commissione ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in ragione del fatto che anche a voler prescindere dal rilievo dell'Amministrazione, in ordine alla mancata dimostrazione dell'inoltro dell'istanza del 4.5.2015-, dalla lettura della copia della stessa, allegata al ricorso, emerge che essa non si basa su nuovi elementi di fatto o di diritto rispetto a quelli contenuti nelle precedenti istanze del 6 e del 17 marzo, il cui rigetto da parte dell'Amministrazione non è stato impugnato dall'accendente.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la Protezione dei dati Personal

FATTO

Il Sig., in proprio, espone quanto segue.

A seguito dell'iscrizione dell'esponente ad un concorso a premi, questi cominciava a ricevere comunicazioni di posta elettronica indesiderati da parte della e per i quali inoltrava segnalazione al Garante resistente.

Quest'ultimo, con provvedimento del 5 novembre 2014, comunicava l'avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti della società che avrebbe effettuato un trattamento dei dati del ricorrente non conforme alle relative prescrizioni normative.

Pertanto, con richiesta del 1 aprile u.s., il chiedeva di poter accedere ai documenti detenuti dal dipartimento attività ispettive e sanzioni e relativi alla società Parte resistente, con nota del 8 aprile 2015, negava l'accesso ritenendo il procedimento sanzionatorio distinto ed autonomo rispetto alla segnalazione e non ravvisando interesse qualificato in capo all'accendente.

Contro tale diniego il ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 10 giugno u.s. la Commissione, rilevata la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla Società, cui si riferiva la documentazione domandata ed al quale non sembrava essere stato notificato il gravame, dichiarava quest'ultimo inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b), D.P.R. n. 184/2006.

In data 8 giugno è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione datata 29 maggio u.s. In data 13 luglio u.s. il Sig., preso atto della decisione resa dalla scrivente in data 10 giugno 2015, formulava richiesta di revocazione asserendo e dimostrando di aver notificato il ricorso al controinteressato già al momento della proposizione del ricorso deciso con il provvedimento di cui oggi si chiede la revocazione.

DIRITTO

Sull'istanza revocatoria presentata dal Sig. si osserva quanto segue.

In accoglimento della suddetta istanza, si revoca la decisione dello scorso 10 giugno – atteso che effettivamente il ricorrente aveva notificato il ricorso al controinteressato dandone prova mediante deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata – e, in sede rescissoria, si accoglie il ricorso sussistendo in capo al un interesse qualificato alla documentazione di cui alle premesse in fatto e

non assumendo portata ostativa l'argomentazione di parte resistente secondo cui il procedimento sanzionatorio sarebbe autonomo e distinto rispetto a quello avviato a seguito della segnalazione. Su tale ultimo profilo, invero, è appena il caso di rammentare che anche il procedimento sanzionatorio, in disparte ogni valutazione sulla sua autonomia, trae la propria scaturiggine dalla segnalazione a suo tempo effettuata dal ricorrente, e tanto basta ad avviso della Commissione a rendere la documentazione richiesta accessibile.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Prefettura di Milano.

FATTO

Il signor rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2014 alla Prefettura di Milano, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006,

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL di Brindisi

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto in data 26 febbraio 2015 all'amministrazione resistente copia della radiografia-TAC effettuata presso il pronto soccorso del nosocomio resistente in data 11 maggio 2010.

L'amministrazione non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 19 maggio u.s., il ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 10 giugno la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendosi di essersi già pronunciata sulla medesima fattispecie nella seduta del 19 aprile 2015.

Contro tale decisione il ha presentato istanza di revocazione facendo presente che l'amministrazione resistente è la ASL di Brindisi e non di Bari.

DIRITTO

In accoglimento dell'istanza presentata dal Sig., si revoca la decisione dello scorso 29 aprile – effettivamente resa nei confronti della ASL di Bari e non di Brindisi – e, in sede rescissoria, si accoglie il ricorso essendo la documentazione richiesta riferibile al ricorrente e non sussistendo motivi ostativi alla relativa ostensione.

PQM

La Commissione, esaminata l'istanza, l'accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente in data 16 maggio 2015 l'accesso ai documenti conseguenti ad un esposto dal medesimo presentato in precedenza.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 22 giugno il ha depositato ricorso alla scrivente commissione.

DIRITTO

Sul ricorso del Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso allegata al gravame, definita tale dal ricorrente e datata 16 maggio 2015, in realtà consiste in una richiesta di intervento diretta al Ministero resistente ed al sottosegretario e dunque non contiene alcuna domanda di ostensione documentale. Pertanto, non essendovi stata alcuna richiesta di accesso in senso tecnico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Mantova – Ufficio territoriale di Mantova

FATTO

..... legale, rappresentante della società ricorrente, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai contratti di locazione e/o affitto stipulati dal sig. al fine di agire in forza di un titolo esecutivo per la tutela di un diritto di credito vantato dalla ricorrente nei confronti del contro interessato.

L'amministrazione, con provvedimento dell'8 giugno, ha negato il chiesto accesso rilevando la genericità dell'istanza e l'esclusione dei chiesti documenti dall'accesso ai sensi dell'art. 5, lett.e) del d.m. n. 603 del 2008.

Avverso il provvedimento di diniego dell'8 giugno la società ricorrente ha adito in termini la Commissione. Ricorda la ricorrente nel presente gravame di avere presentato analogo ricorso dichiarato inammissibile dalla scrivente Commissione ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184 del 2006.

L'amministrazione resistente, con memoria del 1 luglio, ha comunicato che la presente fattispecie è disciplinata dall'art. 492 *bis* c.p.c. in combinato disposto con l'art. 155 quater delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

DIRITTO

La società ricorrente, il 31 marzo, ha presentato analoga istanza di accesso in ordine alla quale la Commissione si è già espressa con decisione di rigetto il 12 maggio. Poiché la presente istanza non presenta elementi di novità né in fatto né in diritto rispetto alla precedente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso per essersi già espressa sulla medesima vicenda (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2006).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

Parte ricorrente, personalmente e a mezzo dell'avv., premesso che è in corso la separazione giudiziale con il coniuge, chiedeva, al fine di tutelare le proprie ragioni, all'Agenzia delle Entrate in data 17.11.2014 l'accesso alla documentazione relativa al coniuge e ad altre società riconducibili al medesimo.

Con provvedimento del 3.03.2015 l'Agenzia delle Entrate faceva presente che il controinteressato insisteva sulla limitazione dell'accesso alla consultazione senza rilascio di copie e solo per gli atti riconducibili al sig., con esclusione di tutti gli altri.

Con riguardo ai contratti di locazione e di affitto, l'Agenzia delle Entrate citava l'art. 18 del T.U. dell'imposta di registro che limita l'accesso alle sole parti contraenti e da ultimo sottolineava che il Tribunale può disporre indagini sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi se del caso anche della polizia tributaria.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la ricorrente in data 7.4.2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 12 maggio 2015 la Commissione, al fine di valutare la tempestività del ricorso, rilevava che non era documentata, nella richiesta di riesame, la data in cui la signora era venuta a conoscenza della nota dell'Agenzia delle Entrate e riteneva altresì opportuno acquisire documentazione sulle società s.p.a., della quale la si dichiarava socia, della S.r.l. e della S.r.l. e segnatamente sulla riconducibilità di tali società al signor

In data 23 giugno 2015 perveniva da parte della sig.ra Padoin comparsa di costituzione contenente nomina di nuovo difensore, nella persona dell'Avv. e la documentazione richiesta dalla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene preliminarmente il ricorso tempestivo in quanto proposto nel termine di legge decorrente, secondo quanto documentato dalla parte ricorrente, dal 9.3.2015.

Nel merito il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Relativamente alla limitazione dell'accesso alla sola consultazione senza rilascio di copie, si evidenzia che la legge n. 15 del 2005, novellando la legge n. 241 del 1990, ha disposto che la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti (art. 25, comma 1, della legge 241 del 1990 ed art. 7, comma 1, del D.P.R. 184/2006), pertanto dovrà essere concesso l'accesso nella sua forma integrale.

Né l'Amministrazione ha dedotto l'esistenza di ragioni ostative o limitative delle modalità di esercizio del diritto di accesso.

Quanto al richiamo dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. 131/1986, è stato rilevato da questa Commissione che l'introduzione della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto di difesa in sede di separazione giudiziale dal coniuge.

Peraltro, lo stesso decreto 29 ottobre 1996 n. 603 del Ministero delle finanze, recante disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione della legge 241/90, che pure all'art. 5 c. 1 lett. e) esclude dall'accesso gli "atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi", quali i contratti di locazione, ne garantisce l'accessibilità qualora la conoscenza degli stessi sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta.

Con riferimento, infine, all'accesso alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dei contratti di locazione a terzi, di affitto d'azienda e di comunicazioni riguardanti le società s.p.a., S.r.l. e S.r.l., la Commissione sottolinea che parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante la riconducibilità delle medesime al signor e pertanto si tratta di accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accendente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Milano

FATTO

Il signor con istanza dell'11.3.2015 ha richiesto all'amministrazione resistente di prendere visione degli atti in capo alla srl in particolare il fascicolo affidato al maresciallo

In relazione all'interesse giuridico ha dedotto la sussistenza di una causa in corso.

L'Amministrazione resistente, con provvedimento del 17 marzo 2015, ha confermato quanto rappresentato con note nn. 67327/14 e 73295/14 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in merito alla funzione tipica delle indagini effettuate dai Servizi Ispettivi del Lavoro, comunicando che l'accertamento ispettivo nei confronti della società segnalata, allo stato in corso di svolgimento, ha ad oggetto la verifica inerente alla sussistenza di illeciti amministrativi eventualmente sanzionabili dal Sezivio Ispezione Lavoro.

Avverso il diniego di accesso, il signor ha formulato ricorso al Difensore Civico della Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

Il 23/4/2015 il Difensore Civico ha trasmesso alla Commissione per competenza (trattandosi di amministrazione periferica dello Stato) la richiesta di riesame ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

In data 13.7.2015 è pervenuta memoria difensiva della parte resistente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal signor la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso, allegata al ricorso e definita come tale, in realtà non presenta i caratteri di una domanda ostensiva, non contenendo gli estremi dei documenti cui accedere, idonei a consentirne l'identificazione.

Secondo un ormai consolidato orientamento, la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile; deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons.. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925), e non può essere generica.

Inoltre la domanda di accesso deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore ed anche in relazione all'interesse posto a fondamento dell'istanza viene dedotto genericamente “causa in corso”.

Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul lavoro – I.N.A.I.L. – sede di Treviso

FATTO

Il sig. padre di, insegnate presso l'Istituto di Mirano, suicida il 10 novembre 2011, ha chiesto il 16 dicembre 2014, all'Istituto resistente di dichiarare che il decesso del figlio è avvenuto per cause di lavoro e la conseguente liquidazione del danno subito. Successivamente, il 12 maggio 2015, il legale rappresentante del ricorrente, avv., ha sollecitato l'amministrazione a volere fornire un riscontro.

Avverso il presunto silenzio rigetto il ricorrente ha adito la Commissione. Il gravame non è sottoscritto dal ricorrente.

DIRITTO

Premessa la inammissibilità del gravame in quanto privo di sottoscrizione, la Commissione dichiara, comunque, la propria incompetenza ad esaminare il presente ricorso, atteso che quest'ultimo non è stato preceduto da alcuna istanza di accesso e da alcun diniego d'accesso, espresso o tacito, ma dalla sola richiesta di accertamento in odine al decesso del prof.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Rete Ferroviaria italiana s.p.a, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, regione Abruzzo

FATTO

Il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv., ha chiesto alle amministrazioni resistenti di intervenire per insonorizzare il tratto ferroviario Pineto – Silvi km 355 + 890 atteso che il continuo passaggio di treni ad alta velocità causa disturbi alle normali attività quotidiane. Dopo che la Direzione Territoriale di Ancona delle Ferrovie resistenti ha comunicato di stare per attuare i piani di contenimento ed abbattimento dei rumori, il legale rappresentante del ricorrente, il 18 settembre 2014 ha chiesto informazioni sui tempi e sulle modalità di attuazione degli interventi; a seguito del decorso del termine di trenta giorni il ricorrente, l'11 ottobre 2014 e, successivamente il 21 maggio 2015, ha diffidato le amministrazioni resistenti a rilasciare le autorizzazioni mancanti.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente è stato presentato un gravame alla Commissione che non reca la sottoscrizione né del ricorrente né del legale rappresentante, inoltre, non è allegata la delega al rappresentante legale. Il ricorrente, poi, chiede alla Commissione di intimare alle amministrazioni di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni ovvero di nominare un commissario *ad acta*.

La Commissione rileva che il ricorrente aveva presentato un precedente ricorso sulla medesima questione dichiarato dalla Commissione irricevibile per tardività il 29 aprile 2015, successivamente il ricorrente ha presentato la nota del 21 maggio.

La Rete Ferrovia Italiana, con memoria del 17 luglio 2015, ha chiarito di avere posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e posti a carico del soggetto gestore dell'infrastruttura in materia di risanamento acustico e di avere fornito al ricorrente ogni informazione in proprio possesso.

La Regione Abruzzo – Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha comunicato di avere fornito riscontro al ricorrente con nota del 18 giugno 2015 ricevuta dal ricorrente il 26 giugno no allegata alla memoria stessa.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, con memoria del 13 luglio, ha ricostruito la presente vicenda ed ha rilevato l'irricevibilità del ricorso per tardività.

DIRITTO

Preliminariamente la Commissione rileva che il gravame è tardivo atteso che il sollecito del 21 maggio non vale a riaprire i termini per adire la scrivente Commissione.

Inoltre, il gravame è inammissibile non essendo possibile ricondurre quest'ultimo al ricorrente in assenza delle sottoscrizioni del ricorrente stesso e del difensore ed in carenza della procura alle liti.

Infine, si rileva che la Commissione non è competente a nominare commissari ad acta.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di

FATTO

Nell'ambito dell'accesso al fascicolo del procedimento disciplinare riguardante la censura comminata al Sig. in data 2/3/2015, l'istante notava in fondo al fascicolo una relazione redatta dall'Assistente Capo, addetto alla disciplina, alla quale veniva negato l'accesso in quanto finita per errore nel fascicolo stesso.

L'istante formalizzava la volontà di accedere anche alla predetta relazione al fine di constatarne l'effettiva estraneità al fascicolo disciplinare riguardante la censura o, comunque, in quanto trattavasi di documento che lo riguardava direttamente in quanto riportava il proprio nominativo.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria confermando che la relazione di che trattasi era estranea al procedimento disciplinare, che era finita per errore all'interno del fascicolo stesso (riguardando altra questione) e che era stata espunta dal fascicolo riguardante la censura.

Questa Commissione, nella riunione del 12/05/2015 emanava un'ordinanza interlocutoria ritenendo necessario acquisire un'informativa dall'Amministrazione in ordine alla natura della relazione richiesta dall'accendente, nonché per conoscere se la stessa, pur espunta dal fascicolo dell'infrazione disciplinare, riguardasse in effetti il ricorrente, fosse stata inserita in altro fascicolo ed, infine, si vi fossero ragioni ostative all'accesso diverse dalla mera non pertinenza della relazione al fascicolo della censura, di per sé non ostativa alla richiesta di ostensione.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota del seguente testuale tenore: «*In merito alla nota che si riscontra si precisa quanto segue: la relazione, che effettivamente riguarda il ricorrente, (si veda la nota 11.23876 del 5/5/2015) non appartiene al fascicolo della censura ma è un'informativa indirizzata allo scrivente dall'Ass.te Capo preposto all'Ufficio Disciplina con la quale viene fatto il punto della situazione circa i procedimenti disciplinari e/o penali avviati a carico del In particolare, si evidenzia che di quanto riportato nel rapporto informativo risultano tuttora pendenti due procedimenti penali nei confronti del nominato in oggetto, motivo per cui non è possibile concedere l'accesso agli atti.*

La relazione in questione, che non risulta inserita al fascicolo del dipendente trattandosi di un semplice resoconto, si trova al momento custodita presso l'Ufficio Disciplina»

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti riguardati la posizione del dipendente ed in particolare una relazione dall'Ass.te Capo preposto all'Ufficio Disciplina con la quale viene “fatto il punto” della situazione circa i procedimenti disciplinari e/o penali avviati a carico del

L'istante ha, pertanto, diritto a conoscere gli addebiti o i procedimenti a suo carico per poter esercitare nelle sedi idonei i suoi diritti di difesa.

La mera pendenza di “*due procedimenti penali nei confronti del nominato in oggetto*” che risulterebbe dalla relazione non è di per sé ostativa al diritto di accesso a meno che l'Amministrazione non deduca l'esistenza, nell'ambito della relazione, di atti soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. in quanto redatti nell'ambito delle funzioni di polizia giudiziaria, circostanza che non è stata specificamente dedotta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.